

Schema di decreto legislativo

Norme di attuazione dell'art. 8 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto l'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito l'articolo 8 dello Statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizione generale

1. Nelle disposizioni che seguono per "Statuto" senza altra indicazione si intende lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna quale risulta dal testo approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 2

Attribuzioni in materia di tasse automobilistiche

1. Le quote di gettito relative alle tasse automobilistiche spettanti alla Regione sono quantificate dall'Agenzia delle Entrate in base alle comunicazioni relative ai versamenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 5, comma 32 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

Art. 3

Gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione ai sensi della lettera a) del primo comma e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, fa riferimento:
 - a) all'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
 - b) all'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
 - c) alle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.
2. Le quote regionali derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) sono quantificate in base alle elaborazioni del Dipartimento delle Finanze. Le quote regionali derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono quantificate in base ai dati elaborati dal Dipartimento delle Finanze di concerto con l'Agenzia delle Entrate.
3. L'importo da erogare ogni anno alla regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

Art. 4
Gettito dell'imposta sul reddito delle società

1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle società, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, è quantificata dal Dipartimento delle Finanze al netto dei rimborsi e delle compensazioni dal Dipartimento delle Finanze in relazione:
 - al gettito prodotto dalle imprese mono-impianto operanti nel territorio regionale;
 - alla distribuzione percentuale della base imponibile IRAP per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione dalle stesse realizzata nel territorio della Regione.
2. L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

Art. 5
Quota IVA spettante alla Regione

1. La compartecipazione regionale all'IVA, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera f) dello Statuto, è annualmente stabilita applicando al gettito nazionale IVA complessivo, al netto dei rimborsi e delle compensazioni e della quota IVA spettante all'Unione Europea, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto a quella nazionale, così come risultante dalla media dei dati rilevati dall'ISTAT negli ultimi tre anni disponibili.
2. La quota spettante alla Regione è quantificata dal Dipartimento delle Finanze.
3. L'importo da erogare ogni anno alla regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

Art. 6
Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale

1. Le quote spettanti alla Regione sono quantificate dal Dipartimento delle Finanze in base ai versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale effettuati dagli sportelli dell'amministrazione postale, dalle aziende e dagli istituti di credito e da ogni altra società finanziaria operante in Sardegna.

2. Per la determinazione delle somme dovute alla Regione, gli sportelli dell'amministrazione postale, le aziende e gli istituti di credito e ogni altra società finanziaria operanti nel territorio regionale contabilizzano per ciascun anno l'importo delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nel territorio regionale.
3. Gli sportelli dell'amministrazione postale, le aziende e gli istituti di credito e ogni altra società finanziaria operanti in Sardegna comunicano annualmente all'Amministrazione regionale l'importo delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nel territorio regionale.
4. L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorché si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

Art. 7

Imposta sulle assicurazioni diverse dalle RC auto e imposta sulle riserve matematiche

1. Le quote di spettanza regionale sono quantificate dal Dipartimento delle Finanze applicando al gettito nazionale dell'imposta sulle assicurazioni diverse dalle RC auto e dell'imposta sulle riserve matematiche, l'incidenza percentuale dei premi contabilizzati nei rami danni e vita sul territorio regionale, rispetto agli stessi premi contabilizzati nel territorio nazionale rilevati dall'ISVAP.
2. L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorché si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

Art. 8

Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale e l'energia elettrica

1. L'Agenzia delle Dogane, trasmette all'Amministrazione regionale, per gli ambiti territoriali di pertinenza, gli elenchi delle somme dovute alla Regione per l'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica.
2. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a versare i nove decimi di spettanza regionale direttamente in Tesoreria regionale nei termini fissati dagli articoli 26 e 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento

degli obblighi tributari e l'eventuale riscossione coattiva, la Regione provvede periodicamente a comunicare all'Agenzia delle Dogane i pagamenti ricevuti.

Art. 9
Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi

1. Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo nel territorio della Regione dei tabacchi lavorati, provvede direttamente al versamento dei nove decimi dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.

Art. 10
Disposizioni in materia di altre accise

1. Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi dell'art 8, primo comma, lettera d) dello Statuto, sono quantificate dall'Agenzia delle Dogane, applicando agli introiti accertati l'aliquota statutariamente prevista.
2. L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento

Art. 11
Disposizioni in materia di altre entrate

1. Gli agenti della riscossione, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio liquidano tutte le somme riscosse per imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposte sulle successioni e donazioni, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, tassa ipotecaria e provvedono al riversamento alla Regione entro gli stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato.
2. La quantificazione, di tutte le altre entrate, spettanti alla Regione ai sensi della lettera m), comma 1, e del comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto e non espressamente disciplinate del presente decreto legislativo, è effettuata sulla base dei dati forniti dalle strutture dell'Amministrazione finanziaria statale competenti per materia.
3. L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del precedente comma, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

Art. 12
Disposizioni generali

1. Il gettito tributario maturato sul territorio regionale, non regionalizzabile in base ai criteri e alle regole previsti nei precedenti articoli, è quantificato d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Assessorato regionale competente in materia di Bilancio.
2. All'erogazione delle spettanze regionali, quantificate ai sensi del comma 1 in base agli ultimi dati disponibili, provvede entro l'anno, anche in più quote, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 13
Rimborsi di tributi erariali

1. La restituzione dei tributi indebitamente percetti, o comunque non dovuti, fa carico alla Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluta.

Art. 14
Adempimenti in materia di trasmissione dei dati

1. Al fine di consentire il continuo aggiornamento delle entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria statale e gli altri soggetti coinvolti nella liquidazione o nella gestione delle entrate erariali, trasmettono periodicamente all'Amministrazione regionale, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni e gli elementi riferibili al gettito erariale assoggettato alla compartecipazione regionale.

Art. 15
Disposizioni in materia di riserve erariali

1. Il gettito derivante da nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge dello Stato, qualora non risulti specificamente finalizzato e temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale, è compartecipato dalla Regione.

Art. 16
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Gli articoli dal 32 al 38 del capo VIII del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, sono abrogati.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano dal 1° gennaio 2010.